
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione all'esecuzione, titolo di provenienza giudiziale, eccezioni sollevabili

Va confermato che in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti l'efficacia esecutiva del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela. Ne consegue che quando l'opposizione sia proposta sulla scorta di un titolo di formazione giudiziale, possono essere fatte valere le ragioni di nullità della decisione, ovvero i vizi in cui sia incorso il giudice, mentre con l'opposizione a precetto possono farsi valere le ragioni inerenti la mancanza del titolo esecutivo.

Tribunale di Foggia, sentenza del 12.12.2014

considerato che

con il precetto è stato intimato il pagamento in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze il 13.12.2010, e notificato in data 8.2.2011, e che l'opposizione è stata basata sulla mancanza di titolo idoneo ad agire in via esecutiva;

considerato, in particolare, che l'opponente ha eccepito di aver corrisposto dieci cambiali (scadenti dal 30.8.2009 al 30.5.2010), dell'importo complessivo di E 80.000,00, al fine di estinguere anticipatamente il proprio debito;

considerato che la opposta ha eccepito la posteriorità del decreto ingiuntivo, rispetto al rilascio delle cambiali, sicché erano inammissibili le contestazioni mosse rispetto al titolo azionato (di formazione giudiziale, sicché erano inammissibili profili di doglianza che avrebbero potuto essere fatti valere nel procedimento di cognizione), ed ha altresì eccepito la mancanza di prova in ordine al pagamento dovuto;

ritenuto, sulla base di tanto, che non ricorrano ragioni per disporre la sospensione, posto che a tacer d'altro già Trib. Foggia, 22-06-2011, in banca dati leggiditalia ha stabilito come "in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti l'efficacia esecutiva del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela. Ne consegue che quando l'opposizione sia proposta sulla scorta di un titolo di formazione giudiziale, possono essere fatte valere le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice mentre con l'opposizione a precetto possono farsi valere le ragioni inerenti la mancanza del titolo esecutivo";

preso atto che nella specie sono state addotte solo questioni di merito, la cui trattazione è preclusa in questa sede, dal momento che la consegna delle cambiali è stata antecedente rispetto alla concessione del decreto ingiuntivo;

considerato che in mancanza di prova di pagamento, neppure può ritenersi che la consegna delle cambiali possa essere intesa come avente effetto solutorio, ove si tenga conto del fatto che le cambiali non sono mezzi di pagamento, ma strumenti per la circolazione del credito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24560 del 31/10/2013, Rv. 628218, ha affermato che "Il pagamento del prezzo della compravendita, in quanto oggetto di un'obbligazione pecuniaria, deve effettuarsi, ex art. 1277 cod. civ., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontà delle parti, sicché, in assenza di prova di quest'ultima, lo stesso, qualora eseguito mediante cessioni di cambiali, non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ed avvenendo la cessione o la girata "pro solvendo" e non "pro soluto", ove non differentemente ed espressamente pattuito");

p.q.m.

ritenuto pertanto che la richiesta di sospensiva debba essere rigettata
Foggia, 12.12.2014